



COMUNE DI VILLA LAGARINA

www.comune.villalagarina.tn.it

SERVIZIO TECNICO
Ufficio Lavori Pubblici

OGGETTO: Asfaltatura tratto di via Donizetti a Villa Lagarina

FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

Rif.ti legislativi: L.P. 9 marzo 2016, N. 2 – D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 50 - L.P. 29 dicembre 2016
L. Circolare P.A.T. Prot. PAT/RFD330-13/03/2017-0142568 – D.Lgs. 19 aprile 2017, N. 56

PERIZIA DI STIMA

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO

Opere stradali	€ 65.570,14
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza	€ 1.500,00
Totale opere stradali	€ 67.070,14

Villa Lagarina, dicembre 2017

Il tecnico
geom. Fabrizio Corradini



COMUNE DI VILLA LAGARINA

www.comune.villalagarina.tn.it

SERVIZIO TECNICO
Ufficio Lavori Pubblici

Art. 1 **Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le OPERE STRADALI riguardanti l'asfaltatura tratto di via Donizetti a Villa Lagarina.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Prescrizioni, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10.9.1993, n. 26 e **dell'art. 176 comma 1 lettera "a"** del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. (b.u. 15/05/2012) mediante **cottimo fiduciario**.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- **Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, [ss.mm.](#)** -*Legge Provinciale suo lavori pubblici-*
- **la L.P. 9 marzo 2016, n.2 e [ss.mm.](#)** **introdotte con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016:** *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)*
- **la L.P. 29 dicembre 2016** (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017)
- **Lettera circolare Circ_ 142568 del 13 marzo 2017 della PROV TN** *avente per oggetto: Art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017": modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.*
- **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50** -*Codice dei contratti pubblici-*
- **D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56** -*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50-*
- **D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e DM 145/2000**, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- **L.P. 16/06/2017** con riguardo all'art. 58;
- **D.Lgs. n.81 del 2008.**

- **D.P.P. 27 febbraio 2017, n. 7-60/Leg.** (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari esterni all'amministrazione nei concorsi di idee e nei concorsi di progettazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario)

L'elenco delle Norme e delle Leggi sopra esposto è indicativo, pertanto in fase di realizzazione degli impianti si dovrà comunque rispettare tutte le disposizioni di legge e normative, complete di aggiornamenti e varianti, applicabili alla tipologia di impianto e/o di apparecchiature.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori, stimato dall'Amministrazione comunale, al netto dell'iva e di ogni altro onere, è pari a Euro **167.551,91**, come risulta dal prospetto di seguito riportato.

AMMONTARE DELL'APPALTO	Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	65.570,14
Costi della sicurezza	1.500,00
TOTALE	67.070,14

Gli oneri per l'attuazione delle misure della sicurezza di cui sopra, sono qui evidenziati al fine di consentire all'impresa concorrente, di valutare correttamente l'offerta, nella consapevolezza che gli stessi, non sono soggetti a ribasso.

I lavori di che trattasi, appartengono alla **Categoria OG3: (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,**).

Nel caso di specie, nella suddetta categoria, **NON** sono comprese lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m.).

I lavori di cui sopra sono comprensivi delle seguenti attività:

- demolizione del conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo;
- scarifica e sistemazione dei piani ;
- conferimento inerti, conglomerato bituminoso e materiale di risulta alle discariche autorizzate;
- adeguamento e sistemazione degli attuali pozzetti e caditoie alle nuove quote di pavimentazione;
- nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. L'Appaltatore è tenuto al rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, e verrà consegnato all'impresa unitamente agli elaborati di progetto necessari per la compilazione dell'offerta.

L'appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze. Le eventuali integrazioni di cui sopra, dovranno essere depositate, entro i termini previsti, debitamente firmate, presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento. Sarà cura di quest'ultimo, sentito il Coordinatore per l'esecuzione esprimersi in merito alle citate integrazioni. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 4 Garanzia provvisoria

Art. 31 L.P. 9 marzo 2016, così come modificato dall'Art. 28 co. 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19,
Articolo 93, comma 1 D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017

Ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.P. 9 marzo 2016 n° 2, così come modificato dall'art. 28 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la disciplina nazionale.

Per quanto sopra, **la partecipazione alla procedura**, ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "**garanzia provvisoria**" pari ad

€ 1.341,41 (euro milletrecentoquarantuno/41)

corrispondente al **2%** (duepercento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.

A maggior chiarimento di quanto sopra, di seguito si riporta quanto prescritto dall'art. 31 della L.P. 2/2016, nella Lettera Cir. PAT/RFD330-13/03/2017-0142568, tenendo comunque presenti le modifiche apportate dal successivo D.Lgs. 56/2017 all'art. 93 del D.Lgs. 50/2017 di cui, di seguito, si trascrive il testo.

Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 Art. 31 comma 2 (Articolo così modificato dall'art. 28 comma 11 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19).

1. omissis
- 2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la disciplina nazionale.**
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato

Lettera Cir. PAT/RFD330-13/03/2017-0142568)

Risultano pertanto applicabili nell'ordinamento provinciale sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture **gli articoli 93** (*Garanzie per la partecipazione alle procedure*), **103** (*Garanzie definitive*), ad esclusione della parte relativa alla garanzia per il pagamento della rata di saldo (comma 6) e alle polizze di assicurazione (commi 7 e 8) e **104** (*Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore*) del D.Lgs. 50/2016.

Conseguentemente, non trovano più applicazione gli articoli **23** (*Garanzie*) e **23 bis, co. 4** (*Coperture assicurative*) della legge provinciale sui lavori pubblici 26/1993 relativamente alle garanzie per la partecipazione alla procedura e alle garanzie definitive, nonché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 del 20 novembre 1998 e ss.mm. relativa alle modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, limitatamente ai contenuti diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di garanzie provvisorie e definitive per il settore degli appalti pubblici. Continua invece a trovare applicazione la clausola⁵ relativa alla durata della garanzia definitiva per l'esecuzione di lavori pubblici prevista dalla sopracitata deliberazione e ss.mm.

D.Lgs. 50/2016 Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) così modificato dall'art. 59 del D.Lgs. 56/2017.

1. *L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.*
2. *Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.*
3. *La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.*
4. *La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*
5. *La garanzia **deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta**. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.*
6. *La garanzia **copre la mancata sottoscrizione del contratto** dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.*
7. *L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per⁶ l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.*

8. *L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.*
- 8-bis. *Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.*
9. *La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.*
10. *Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.*

Art. 5 Garanzia definitiva

Rif.to: **Art. 28 L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 ed Art. 103 del D.Lgs. 50/2016**,
così modificato dal D.Lgs. 56/2017

Ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale** e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

D.Lgs. 50/2017: Art. 103. (Garanzie definitive)

1. *L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;*
2. *Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.*
3. *La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.*
4. *La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della*

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. *La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.*
6. *Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.*
7. *L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.*
8. *Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranno consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.*
9. *Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.*
10. *In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.*

11. *E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.*

Art. 6 Subappalto

NON È AMMESSO IL SUBAPPALTO

Art. 7 Termini per l'esecuzione

L'Impresa si impegna a dare compiuti i lavori entro il termine di **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art.101 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

All'appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 8 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previa ingiunzione del Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. 26/93, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 46-ter comma 3 della L.P. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi. Si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 133 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad € 50.000,00.

L'Appaltatore elegge il domicilio legale in Villa Lagarina, presso il Comune di Villa Lagarina.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli

stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 9 Pagamenti all'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis, sul prezzo contrattuale non sono corrisposte le anticipazioni disciplinate dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm.

Ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis non è prevista l'anticipazione disciplinata dall'articolo 46-bis della LP 26/1993 e ss.mm..

Il pagamento sarà effettuato a saldo delle prestazioni a seguito dell'apposizione del visto su fattura ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

La verifica dell'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e antinfortunistici nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni. In particolare:

- all'atto della stipulazione, l'appaltatore rilascia apposita dichiarazione da effettuarsi su modulo predisposto dall'appaltatore che attesti i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della stazione appaltante;

- ai fini della corresponsione degli avanzamenti e dello stato finale la richiesta del DURC sarà effettuata dall'Amministrazione previa acquisizione di tutti i necessari dati, anche con riferimento ai subappaltatori. Tali dati dovranno essere forniti dall'appaltatore nei confronti dei dipendenti è effettuata a norma delle vigenti disposizioni. Ai sensi dell'art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993 se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, **nella corresponsione delle retribuzioni** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

Per quanto applicabile al caso di specie, ove si prevede che il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, si aggiunge quanto segue.

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

Per i pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non perviene all'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, il certificato di pagamento é liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 169 del regolamento di attuazione.

Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore (non previsto), la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ferma restando la possibilità di autocertificazione per lavori di importo complessivo inferiore a 100.000 euro.

Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva il **mancato o parziale adempimento, accertato, nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali** da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, sarà attivata la procedura di intervento sostitutivo, disciplinata all'art. 4 del D.P.R. 207/2010, secondo le modalità di cui alle circolari in materia. E' fatta salva l'applicazione della procedura ex art. 43 comma 6 della L.P. 26/1993, in caso risulti inadempiente il subappaltatore e qualora l'appaltatore abbia comunque proceduto a saldare l'importo dovuto senza avere effettuato le necessarie verifiche preventive in relazione alla regolarità contributiva ed assicurativa del subappaltatore stesso.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 10

Qualità e provenienza dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori. Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero riportato.

ART. 11

Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta affidataria

L'appaltatore si impegna ad applicare il "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di Villa Lagarina, ed estende il proprio ambito soggettivo di applicazione "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché^{1,2}

nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione" e la cui violazione comporterà la risoluzione dal rapporto con l'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 12 **Tracciabilità dei pagamenti**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si impegna a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalità previste dalla legge n. 136/2010 sopra citata.

L'appaltatore si impegna altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta degli stessi contratti.

L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e al Commissariato del Governo della provincia di Trento dell'eventuale inadempimento da parte della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente contratto in conformità alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 13 **Norme finali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno e si assumono a carico dell'Impresa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato ed i lavori saranno eseguiti in conformità alle disposizioni di cui alla L.P. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione nonché al D.Lgs. n.163 di data 12 aprile 2006, al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.